

**Accordo di lavoro**

**tra Eurojust e l'Home Office (ministero dell'Interno, Regno Unito), per conto delle  
autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in  
attuazione**

**dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la  
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran  
Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

**Accordo di lavoro tra Eurojust e l'Home Office (ministero dell'Interno, Regno Unito), per conto delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.**

L'Home Office, per conto delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in appresso: il «Regno Unito»),

e

l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in appresso: «Eurojust»), congiuntamente denominate «le parti»,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in appresso: «l'accordo»), e in particolare il suo articolo 594,

visto il regolamento interno di Eurojust come modificato, approvato dal Consiglio con decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e decisione di esecuzione (UE) 2020/1114 del 23 luglio 2020 e adottato dal collegio rispettivamente il 20 dicembre 2019 e il 24 luglio 2020 (in appresso: il «regolamento interno di Eurojust»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, lettera b),

visto il regolamento interno relativo al trattamento e alla protezione dei dati personali presso Eurojust, approvato dal Consiglio con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2250 del 19 dicembre 2019 e adottato dal collegio il 20 dicembre 2019,

rilevando che qualsiasi trasferimento di dati personali da Eurojust alle autorità competenti del Regno Unito a norma del presente accordo può avvenire solo in conformità del regolamento (UE) 2018/1727 e che qualsiasi trasferimento di dati personali dalle autorità competenti del Regno Unito a Eurojust a norma del presente accordo può avvenire solo in conformità delle norme del Regno Unito in materia di protezione dei dati nei trasferimenti internazionali,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Scopo**

Lo scopo del presente accordo di lavoro (in appresso: l'«accordo di lavoro») è attuare le pertinenti disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione con Eurojust, in particolare la parte terza, titolo VI, dell'accordo.

#### **Articolo 2**

##### **Autorità incaricate dell'attuazione e del riesame congiunto dell'accordo di lavoro**

L'attuazione del presente accordo di lavoro e il riesame congiunto di cui all'articolo 19 del presente accordo di lavoro avvengono sotto la diretta supervisione:

- (a) per conto delle autorità competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Home Office;
- (b) per conto di Eurojust, di un membro nazionale designato dal collegio.

## **CAPO II**

### **MODALITÀ DI COOPERAZIONE**

#### **Articolo 3**

##### **Pubblico ministero di collegamento presso Eurojust**

1. Il Regno Unito distacca presso Eurojust un pubblico ministero di collegamento che può essere assistito da un massimo di cinque persone, compresi assistenti e altro personale di sostegno.
2. Il numero di assistenti e di altro personale di sostegno, non superiore nel complesso a cinque persone, può essere modificato di comune accordo tra le parti mediante scambio di lettere. Il pubblico ministero di collegamento, i suoi assistenti e il suo personale di supporto non sono vincolati da alcun rapporto contrattuale con Eurojust.
3. Il pubblico ministero di collegamento contribuisce a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato coordinamento delle indagini e delle azioni penali riguardanti il Regno Unito e sostenute da Eurojust.
4. Il Regno Unito notifica per iscritto a Eurojust la nomina del pubblico ministero di collegamento, dei suoi assistenti e del personale di sostegno. La notifica comprende, tra l'altro, informazioni sulla durata delle nomine, l'indicazione degli assistenti che possono sostituire il pubblico ministero di collegamento, i poteri conferiti a norma dell'articolo 585, paragrafo 4, dell'accordo e i loro settori di competenza. Eventuali modifiche sono immediatamente comunicate a Eurojust.
5. Il pubblico ministero di collegamento, i suoi assistenti e il personale di supporto rispettano le norme e i regolamenti di Eurojust.
6. Ai fini dell'articolo 585, paragrafo 8, dell'accordo, per «documenti di lavoro» si intendono tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati informatici e mediatici, le

fotografie, i filmati, le registrazioni video e sonore appartenenti al pubblico ministero di collegamento, ai suoi assistenti e al suo personale di supporto.

#### **Articolo 4**

##### **Magistrato di collegamento Eurojust**

Conformemente all'articolo 586 dell'accordo, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento presso il Regno Unito. In tal caso, i diritti e gli obblighi del magistrato di collegamento, nonché i relativi costi, sono disciplinati da un accordo di lavoro separato.

#### **Articolo 5**

##### **Punti di contatto**

1. I punti di contatto notificati dal Regno Unito a norma dell'articolo 690, paragrafo 6, lettere e) ed f), dell'accordo facilitano, solo in assenza del pubblico ministero di collegamento o dei suoi assistenti, lo scambio di informazioni con i membri nazionali e garantiscono che le informazioni siano prontamente condivise con le pertinenti autorità competenti del Regno Unito.
2. I punti di contatto possono essere utilizzati anche per trasmettere informazioni strategiche di interesse comune per Eurojust e il Regno Unito al fine di conseguire i loro obiettivi e coordinare le loro attività in modo più efficace. In particolare, le parti si informano reciprocamente e regolarmente in merito alle attività e alle iniziative che possono interessare l'altra parte.
3. Il Regno Unito informa Eurojust, utilizzando l'apposito modulo Eurojust, della notifica dei punti di contatto ai sensi dell'accordo, nonché di qualsiasi modifica di tale notifica.

#### **Articolo 6**

##### **Uffici e altre strutture**

1. Eurojust si adopera per fornire strutture idonee al pubblico ministero di collegamento, ai suoi assistenti e al suo personale di sostegno, nei limiti delle infrastrutture e compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Tali strutture comprendono l'ufficio per il pubblico ministero di collegamento. Per quanto possibile, sono messi a disposizione degli uffici degli assistenti e del personale di supporto.
3. Le strutture di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere anche servizi quali:
  - a. computer fisso, computer portatile e telefono cellulare;
  - b. indirizzo di posta elettronica Eurojust;
  - c. biglietti da visita Eurojust;
  - d. utilizzo delle sale riunioni e delle strutture di videoconferenza;
  - e. accesso all'intranet e all'extranet di Eurojust, a seconda dei casi;
  - f. accesso all'interfaccia di gestione delle conoscenze;
  - g. accesso alla biblioteca;
  - h. accesso e uso dell'applicazione «modulo di informazioni sul caso»;

- i. accesso e uso del sistema di gestione documentale (DMS), per creare e conservare i propri documenti e per visualizzare e trattare i documenti ai quali è stato concesso l'accesso.
4. Eurojust può chiedere il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per la messa a disposizione di tali servizi. In tal caso, le parti si consultano per determinare e concordare l'importo da corrispondere. Se le parti non raggiungono un accordo, si applica l'articolo 20 del presente accordo di lavoro.
5. Su richiesta e per quanto possibile, Eurojust può facilitare il soggiorno e l'inserimento nei Paesi Bassi del pubblico ministero di collegamento, dei suoi assistenti e del personale di supporto.

## **Articolo 7**

### **Partecipazione alle riunioni plenarie del collegio**

1. Il pubblico ministero di collegamento e/o i suoi assistenti possono partecipare, su invito del presidente, alle riunioni del collegio in qualità di osservatori, senza diritto di voto. In particolare, il pubblico ministero di collegamento e/o i suoi assistenti possono assistere:
  - (a) al giro di tavolo operativo avente ad oggetto la discussione di questioni operative, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2017-24 del collegio sugli accordi pratici relativi ai pubblici ministeri di collegamento distaccati da paesi terzi presso Eurojust, modificata dalla decisione del collegio 2021-07 del 14 settembre 2021;
  - (b) ad altre parti delle riunioni del collegio in cui è necessario uno scambio di opinioni o di competenze.
2. Il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono essere consultati dal Presidente su questioni relative ai lavori del collegio qualora abbiano un impatto diretto sul suo distacco presso Eurojust.
3. Al pubblico ministero di collegamento e ai suoi assistenti sono forniti l'ordine del giorno delle riunioni del collegio e i documenti pertinenti per le riunioni o la parte delle riunioni cui sono invitati a partecipare.

## **Articolo 8**

### **Partecipazione a riunioni operative e centri di coordinamento e relativa organizzazione**

1. Il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono partecipare alle riunioni operative e ai centri di coordinamento di Eurojust che riguardano il Regno Unito, su invito del membro o dei membri nazionali che organizzano la riunione o il centro e con l'approvazione degli altri membri nazionali coinvolti nel caso.
2. Il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono chiedere a uno o più membri nazionali interessati da un caso di partecipare a e/o di convocare riunioni operative o centri di coordinamento.
3. Compatibilmente con la disponibilità di risorse e su richiesta, Eurojust può offrire al pubblico ministero di collegamento e ai suoi assistenti un sostegno sostanziale per la sua partecipazione alle riunioni operative e ai centri di coordinamento. Tale sostegno può comprendere l'elaborazione di conclusioni giuridiche e/o analitiche, di pareri, consulenze e raccomandazioni su questioni operative; la facilitazione dello scambio di informazioni operative con altre agenzie; e/o la facilitazione della comunicazione esterna.

## **Articolo 9**

### **Partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro del collegio**

1. Il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono, sulla base dei rispettivi settori di competenza e su invito del presidente di un gruppo di lavoro, essere associati ai lavori dei gruppi di lavoro del collegio istituiti dal regolamento interno di Eurojust.
2. Il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti non hanno diritto di voto nei gruppi di lavoro.
3. Al pubblico ministero di collegamento e ai suoi assistenti sono forniti documenti relativi alle attività dei gruppi di lavoro ai quali è associato.

## **Articolo 10**

### **Partecipazione a riunioni strategiche, formazione, attività di sensibilizzazione e progetti**

1. Su invito del presidente di Eurojust, il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono partecipare a riunioni strategiche.
2. Su invito del presidente di Eurojust, il pubblico ministero di collegamento e i suoi assistenti possono partecipare ad attività di formazione del personale, in linea con le norme interne di Eurojust.
3. Su invito del presidente di Eurojust, il pubblico ministero di collegamento o i suoi assistenti possono essere associati ad attività e progetti di sensibilizzazione organizzati, attuati o sostenuti da Eurojust. Eurojust può rimborsare, compatibilmente con le risorse disponibili, le spese di missione sostenute per la partecipazione del pubblico ministero di collegamento o dei suoi assistenti, qualora agisca nell'interesse di Eurojust.

## **CAPO III**

### **SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

## **Articolo 11**

### **Disposizione generale**

1. Gli scambi e l'ulteriore trattamento dei dati personali sono basati sui rispettivi quadri giuridici delle parti, nonché con la parte 3, titolo VI, e con l'articolo 525 dell'accordo, oltre ad essere conformi ad essi.
2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito tengono un registro della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati ai fini del presente accordo di lavoro, compresi i motivi delle trasmissioni.

## **Articolo 12**

### **Trasmissione di particolari categorie di dati personali**

1. Le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 525, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo possono essere fornite solo se sono strettamente necessarie e proporzionate per uno scopo stabilito conformemente agli articoli 580 e all'articolo 589 dell'accordo.

2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito adottano garanzie adeguate, in particolare le idonee misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa descritte all'articolo 525, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, per tenere conto della peculiare sensibilità delle categorie di dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e per garantire che nessuna persona fisica sia discriminata sulla base di tali dati personali.

### **Articolo 13**

#### **Diritti degli interessati**

1. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito si consultano prima di prendere una decisione in merito a una richiesta di accesso, rettifica, limitazione o cancellazione di dati personali trattati nell'ambito del presente accordo di lavoro e presentata da una persona fisica, al fine di garantire che siano debitamente presi in considerazione eventuali motivi per opporre le limitazioni conformi all'articolo 525, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, adottati dall'altra parte o, se del caso, dalle autorità nazionali che hanno inizialmente fornito i dati personali.
2. Tale consultazione avviene tramite il pubblico ministero di collegamento.

### **Articolo 14**

#### **Termini per la conservazione dei dati personali**

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conservano i dati personali per un periodo non superiore a quello specificato dall'autorità competente che opera il trasferimento conformemente all'articolo 589, paragrafo 3, dell'accordo o necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente agli articoli 580 e 589, paragrafo 2, dell'accordo. Tale necessità dovrebbe essere riesaminata costantemente secondo i quadri giuridici delle parti.

### **Articolo 15**

#### **Sicurezza dei dati**

1. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché siano utilizzate le necessarie misure tecniche e organizzative conformemente all'articolo 525, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo per proteggere i dati personali ricevuti nell'ambito del presente accordo di lavoro dalla distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la divulgazione, l'alterazione, l'accesso non autorizzati o qualsiasi forma non autorizzata di trattamento. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito provvedono in particolare affinché solo le persone autorizzate ad accedere ai dati personali possano avere accesso a questi ultimi.
2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito si comunicheranno reciprocamente eventuali incidenti di sicurezza e, in particolare, le violazioni dei dati di cui all'articolo 525, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, connessi ai dati scambiati nell'ambito del presente accordo di lavoro. Tale comunicazione avviene tramite il pubblico ministero di collegamento.

## **Articolo 16**

### **Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate**

A norma degli articoli 593 e 777 dell'accordo, le procedure di sicurezza per il trattamento e la protezione delle informazioni classificate tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito e le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le parti sono stabilite in un separato accordo di lavoro tra le parti.

## **Articolo 17**

### **Riservatezza**

1. Il pubblico ministero di collegamento, i suoi assistenti e il personale di supporto sono soggetti all'obbligo della riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. L'obbligo della riservatezza continua ad applicarsi dopo la cessazione dalle funzioni o del rapporto di lavoro e dopo la cessazione delle attività delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute o scambiate attraverso o da Eurojust, a meno che tali informazioni siano già state legalmente rese pubbliche o accessibili al pubblico.
4. Qualora l'autorità dello Stato membro che fornisce informazioni a Eurojust imponga all'autorità ricevente, ai sensi del proprio diritto nazionale, condizioni relative all'uso di tali informazioni, l'autorità competente del Regno Unito che riceve le informazioni è vincolata da tali condizioni.
5. L'obbligo di riservatezza imposto dall'articolo 72 del regolamento Eurojust si applica alle persone e agli organismi elencati in tale articolo in relazione a qualsiasi informazione fornita dalle autorità competenti del Regno Unito a norma dell'accordo.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 18**

### **Responsabilità**

Fatto salvo l'articolo 592 dell'accordo:

- (a) il Regno Unito è responsabile e risarcisce a Eurojust i danni e le spese connesse subiti da Eurojust a causa di atti od omissioni, dolosi o colposi, del pubblico ministero di collegamento o dei suoi assistenti e del personale di supporto nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) Eurojust è responsabile e risarcisce al Regno Unito i danni e le spese connesse subiti dal Regno Unito a causa di atti od omissioni, dolosi o colposi, di Eurojust, del personale di Eurojust, di un membro nazionale, di un vice o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni.

## **Articolo 19**

### **Controllo dell'attuazione**

1. Ai fini del controllo dell'attuazione del presente accordo, le parti effettuano un riesame biennale congiunto della sua attuazione.
2. Fatto salvo il titolo XIII della parte III dell'accordo, le eventuali questioni individuate dalle parti durante l'attuazione del presente accordo sono affrontate congiuntamente dalle parti a norma dell'articolo 20 del presente accordo di lavoro.
3. Al fine di proseguire la cooperazione e facilitare il monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, si svolgono scambi regolari, anche mediante riunioni ad alto livello tra le parti.

## **Articolo 20**

### **Risoluzione delle controversie**

1. Fatto salvo quanto previsto dal titolo XIII, parte III dell'accordo, le parti si riuniscono prontamente su richiesta di una di esse al fine di risolvere bonariamente le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo di lavoro e tali da incidere sul rapporto di collaborazione tra le parti stesse.
2. Nel caso in cui una controversia non possa essere risolta mediante consultazioni conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può chiedere l'avvio di negoziati per la modifica del presente accordo di lavoro a norma dell'articolo 21 di quest'ultimo.

## **Articolo 21**

### **Modifiche**

1. Il presente accordo di lavoro può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.
2. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'adempimento dei propri obblighi interni.

## **Articolo 22**

### **Sospensione e cessazione**

1. Se, a norma degli articoli 692 o 779 dell'accordo, il Regno Unito e l'Unione non sono più vincolati dall'accordo, il presente accordo di lavoro cessa di essere in vigore alla stessa data in cui cessa di essere in vigore l'accordo.
2. Se la parte III o il titolo VI dell'accordo cessano di essere in vigore a norma degli articoli 693 o 700 dell'accordo, il presente accordo di lavoro è sospeso alla stessa data e per lo stesso periodo di tempo in cui tali disposizioni dell'accordo cessano di essere in vigore.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli effetti giuridici delle misure adottate durante il periodo di attuazione del presente accordo di lavoro restano validi e non saranno contestati dalle parti in seguito alla cessazione dell'accordo di lavoro.

**Articolo 23**  
**Entrata in vigore**

Il presente accordo di lavoro entra in vigore il primo giorno successivo all'ultima firma.

Fatto in duplice copia in lingua inglese.

Per

\_\_\_\_\_

Fatto a Londra  
il

Per Eurojust

\_\_\_\_\_

Il presidente

Fatto a L'Aia  
il